NormAteneo

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI RICERCA BIOMEDICA APPLICATA (CRBA)

(Regolamento emanato con Decreto Rettorale n. 1407/2017 del 10/11/2017 e ssmmii)

Testo coordinato meramente informativo privo di valenza normativa

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Definizione e finalità)

Articolo 2 (Rapporti con altre Strutture di Ateneo e con l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna - AOU)

CAPO II - ORGANI E COMPETENZE

Articolo 3 (Organi)

Articolo 4 (Direttore)

Articolo 5 (Consiglio – composizione e compiti)

CAPO III – ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E RISORSE

Articolo 6 (Organizzazione e gestione)

Articolo 7 (Risorse economiche)

Articolo 8 (Risorse umane)

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 9 (Entrata in vigore e disposizioni finali)

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Definizione e finalità)

- 1. Il Centro di Ricerca Biomedica Applicata CRBA è una struttura dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 25, dello Statuto di Ateneo.
- 2. Il CRBA si caratterizza come struttura di servizi, per le strutture dell'Ateneo e dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna - AOU. Tali servizi sono svolti in un'ottica di integrazione e non in competizione con quelli offerti dai Dipartimenti o da altre strutture dell'Università e dall'AOU, che possono affidare al CRBA attività scientifiche e di servizio, laddove corrispondenti alle sue specifiche competenze.

NormAteneo

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -
- 3. Per il perseguimento delle sue funzioni il CRBA, attraverso le risorse di cui dispone spazi laboratoristici, attrezzature, tecnologie all'avanguardia e competenze professionali tecnico-scientifiche e a ciò dedicate:
 - realizza servizi a supporto delle attività cliniche e diagnostiche,
 - realizza attività di ricerca, di analisi, sviluppo e consulenza.

Articolo 2 (Rapporti con altre Strutture di Ateneo e con IRCCS -Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna)

- 1. Il funzionamento del CRBA è garantito dall'apporto:
 - a) dei Dipartimenti promotori e dei Dipartimenti partecipanti, nella misura e secondo quanto deliberato dai rispettivi Organi;
 - b) di IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna, secondo quanto previsto nell'accordo tra Università e Azienda.
- 2. Sono Dipartimenti promotori:
 - a) Il Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale DIMES;
 - b) Il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche DIMEC.
- 3. I Dipartimenti partecipanti sono i Dipartimenti che contribuiscono al Fondo di Funzionamento di cui all'art. 7 del presente regolamento ovvero i Dipartimenti di Scienze per la Qualità della Vita QUVI, di Farmacia e Biotecnologie FaBiT e di Scienze Biomediche e Neuromotorie DIBINEM.
- 4. Per il primo triennio, l'apporto per il Fondo di funzionamento del CRBA è quello definito nell'accordo di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo.

CAPO II - ORGANI E COMPETENZE

Articolo 3 (Organi)

- 1. Sono organi del CRBA:
- a) il Direttore;
- b) il Consiglio.

Articolo 4 (Direttore)

1. Il Direttore è eletto dal Consiglio del CRBA tra i professori dell'Università componenti il Consiglio stesso. Dura in carica tre anni e può essere consecutivamente rinnovato una sola volta.

NormAteneo

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -
- 2. Ai fini dell'elezione del Direttore, la votazione è valida se ha partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
- 3. Il Direttore è eletto nella prima votazione a maggioranza assoluta dei votanti, nella seconda votazione a maggioranza relativa dei votanti. In caso di parità, risulta eletto il più anziano in ruolo; in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.
- 4. Il Direttore nomina, fra i componenti del Consiglio, un Vice Direttore che ne assicura le funzioni in caso di sua assenza o impedimento.
- 5. Il Direttore svolge le seguenti funzioni:
 - a) ha la rappresentanza istituzionale del CRBA nei rapporti esterni e con i terzi;
 - b) presiede e convoca il Consiglio;
 - c) ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività del CRBA;
 - d) individua i fabbisogni e propone al Consiglio la distribuzione delle risorse;
 - e) in sede di programmazione, formula al Consiglio le proposte di budget economico e budget degli investimenti e la relazione di accompagnamento; in sede di revisione della programmazione propone al Consiglio le variazioni di budget; in sede di consuntivazione propone al Consiglio la documentazione contabile ed extracontabile necessaria alla redazione del bilancio d'esercizio unico di Ateneo secondo la disciplina vigente in materia di contabilità da presentare al Consiglio di Amministrazione;
 - f) nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio, sottoponendoli allo stesso per la ratifica nella seduta successiva all'adozione;
 - g) è consegnatario degli spazi e dei beni assegnati al CRBA secondo la disciplina dei Regolamenti vigenti, come sub-consegnatario per quanto riguarda i beni di proprietà di AOU, per i quali si fa riferimento alle convenzioni e agli accordi in essere tra l'Ateneo e AOU;
 - h) individua le esigenze di acquisto di beni e servizi necessari al funzionamento della struttura e allo svolgimento delle attività nel rispetto dei Regolamenti di Ateneo;
 - i) è responsabile dell'attuazione di quanto deliberato dal Consiglio;
 - j) sottoscrive gli atti a contenuto istituzionale e gestionale nei limiti e nel rispetto dei Regolamenti di Ateneo.

Articolo 5 (Consiglio – composizione e compiti)

NormAteneo

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -
- 1. Il Consiglio è l'organo di governo del CRBA e ne definisce le linee di sviluppo strategiche e di programmazione, nel rispetto delle linee guida di Ateneo.
- 2. Il Consiglio è composto:
 - a) dal Direttore che lo presiede, individuato fra i professori dell'Ateneo componenti del Consiglio;
 - b) da un componente designato dal Magnifico Rettore per tre anni, rinnovabile una sola volta;
 - c) da professori e/o ricercatori designati dai Dipartimenti promotori/partecipanti per tre anni, rinnovabili una sola volta. Il numero complessivo di professori e/o ricercatori non può risultare superiore a 12, e tiene conto dell'apporto del singolo Dipartimento al Fondo di Funzionamento di cui all'art. 7 del presente regolamento.
 - Vengono designati 4 professori e/o ricercatori dal Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche DIMEC, 4 professori e/o ricercatori dal Direttore del Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale DIMES, 2 professori e/o ricercatori dal Direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie DIBINEM, 1 professore e/o ricercatore dal Direttore del Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie FaBiT e 1 professore e/o ricercatore dal Direttore del Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita QUVi.
 - d) da 5 componenti IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna, designati dal Direttore Generale IRCCS – Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna per tre anni, rinnovabili una sola volta;
 - e) dal Responsabile amministrativo gestionale, e dal Coordinatore tecnico di cui all'art. 8 del presente regolamento.
- 3. Il Consiglio:
 - a) elegge il Direttore del CRBA ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento;
 - b) approva i criteri generali per l'utilizzo delle risorse, nel rispetto delle linee guida formulate dal Consiglio di Amministrazione, al fine di garantire la sostenibilità del CRBA e la piena attuazione della programmazione dell'attività;
 - c) propone il budget agli Organi di Governo dell'Università competenti secondo la disciplina prevista dalla normativa e dai regolamenti generali vigenti in materia;
 - d) approva i documenti contabili ed extracontabili necessari alla predisposizione del Bilancio unico di Ateneo di esercizio e formula al Consiglio di Amministrazione proposte in merito alla riduzione e cancellazione di crediti e debiti;
 - e) delibera sulle esigenze connesse ai fabbisogni necessari allo svolgimento delle attività del CRBA, nei limiti e secondo i regolamenti vigenti di Ateneo;

NormAteneo

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -
- f) valuta le richieste di accesso ai servizi del CRBA avanzate dai Responsabili scientifici per lo svolgimento delle attività di ricerca e scientifiche, anche relativamente alla quota rimborso dovuta;
- g) approva il rapporto annuale di autovalutazione delle attività predisposto dal Direttore;
- h) trasmette ai Dipartimenti partecipanti la programmazione di ricerca in coerenza con la programmazione generale d'Ateneo;
- i) verifica annualmente, in occasione dell'approvazione del budget, il rispetto dei criteri di sostenibilità del CRBA definiti dal Consiglio di Amministrazione;
- j) approva la documentazione istruttoria affinché il Consiglio di Amministrazione possa svolgere la verifica triennale;
- k) approva l'autorizzazione a richiedere e ad accettare finanziamenti;
- esercita ogni altra attribuzione prevista dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità per gli Organi collegiali delle Strutture di Ateneo secondo la delibera del Consiglio di Amministrazione circa l'inquadramento della struttura nei diversi modelli di autonomia amministrativa e gestionale.
- 4. Il Consiglio del CRBA può adottare, con delibera a maggioranza dei componenti, una regolamentazione interna di gestione, conforme al presente Regolamento di funzionamento, per dettare una disciplina di dettaglio relativa all'attuazione di sue specifiche previsioni.

CAPO III – ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E RISORSE

Articolo 6 (Organizzazione e gestione)

- 1. All'organizzazione del CRBA si applicano i regolamenti di Ateneo in materia di Amministrazione, Finanza e Contabilità e in materia di organizzazione e dei servizi TA, nonché i Regolamenti di Ateneo in materia di acquisizione di beni e servizi.
- 2. Il CRBA dispone di proprie risorse economiche, in base a quanto definito nel successivo art. 7 del presente regolamento, ferme restando la responsabilità e la gestione dei singoli progetti (dall'approvazione alla rendicontazione e all'incasso) alle relative strutture.
- 3. Al CRBA possono essere trasferiti, per la gestione, fondi di Dipartimenti o dell'AOU, laddove utile al fine della semplificazione gestionale.

Articolo 7 (Risorse economiche)

1. Le risorse economiche del CRBA sono costituite da:

NormAteneo

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -
- a) Fondo di Funzionamento (FF);
- b) Fondo di Sviluppo (FS).
- 2. Il Fondo di Funzionamento è alimentato dai conferimenti dei Dipartimenti promotori/partecipanti e dell'AOU, e deve garantire in ogni caso la sostenibilità del CRBA; è dimensionato e definito in base ai costi standard di funzionamento, che tengono conto di:
 - servizi tecnici, logistici e amministrativi,
 - manutenzione delle attrezzature,
 - reagenti e al materiale di laboratorio di uso comune,
 - certificazione di qualità.
- 3. Per il primo triennio, il dimensionamento del FF e i connessi conferimenti da parte dell'Ateneo e di AOU sono quelli risultanti nell'accordo di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) del presente regolamento.
- 4. Il Fondo di Sviluppo è relativo allo sviluppo scientifico, nonché al rinnovamento e l'acquisto delle attrezzature di ricerca. Per esso si utilizzano le risorse finanziarie derivanti da:
 - rimborsi per l'accesso e l'utilizzo delle dotazioni del CRBA, secondo quanto definito nella Carta dei Servizi;
 - finanziamenti e donazioni da parte di Enti e Istituzioni pubbliche o private, o da privati;
 - eventuali contributi dei ricercatori.
- 5. In ogni caso i costi relativi a materiali e reagenti specifici, non compresi fra quelli standard di cui al FF e necessari per la conduzione dei progetti di ricerca e di servizi a supporto delle attività cliniche e diagnostiche, devono essere sostenuti dalle strutture che li propongono.

Articolo 8 (Risorse umane)

- 1. Ferma restando l'assegnazione alle strutture di appartenenza, il CRBA, per lo svolgimento delle attività, si avvale di personale sia universitario che ospedaliero messo a disposizione dalle Strutture Universitarie e dall'AOU che svolge le proprie attività in tutto o in parte presso il CRBA.
- 2. Fra le figure professionali necessariamente da prevedersi, devono essere ricomprese le seguenti:
- a) il Responsabile amministrativo gestionale, che coadiuva il Direttore nelle attività di competenza, garantendo la corretta gestione delle attività amministrative, fiscali e contabili e assicurando il controllo procedurale e la legittimità degli atti e delle procedure adottate.

NormAteneo

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -
- b) il Coordinatore tecnico, che coadiuva il Direttore nelle attività di competenza, garantendo la cura, la manutenzione e l'efficienza del laboratorio in un'ottica di integrazione, ottimizzazione e razionalizzazione delle risorse, provvedendo alla programmazione e organizzazione dei servizi, dell'utilizzo degli spazi e delle attrezzature da parte degli utenti, nel rispetto delle relative procedure di sicurezza.
- 3. Per il primo triennio, le figure di personale strutturato di cui si avvale il CRBA sono quelle risultanti nell'accordo di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) del presente regolamento.

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 9 (Entrata in vigore e Disposizioni finali)

- 1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo.
- 2. Per quanto non disposto nel presente Regolamento sono richiamate le norme generali e statutarie e, in quanto compatibili, le disposizioni relative ai Dipartimenti.
- 3. A seguito dell'incorporazione del Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale (DIMES) nel Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche (DIMEC) come previsto nel Decreto Rettorale rep. n. 2064, prot. n. 395733 del 20/12/2022 a decorrere dal 01/01/2023, ogni riferimento al Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale (DIMES) nel presente regolamento va riferito al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche (DIMEC).
